



COMUNICATO

PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE ANNO 2024

Ex art. 36 C.C.N.L. 18.12.2017 – pagamento mese di giugno 2025

La corresponsione del Premio Aziendale di Produttività per l'anno 2024 conformemente al disposto dell'articolo 36 del C.C.N.L. 18.12.2017 per i dipendenti delle agenzie in gestione libera, deve essere effettuata per tutti i dipendenti nella busta paga del mese di giugno 2025.

La condizione per il pagamento del Premio si verifica quando i valori di incremento delle provvigioni annue lorde percepite dall'agenzia nel 2024, rispetto all'anno 2023, comprensivo del tasso di inflazione reale 2024 (**pari a + 1,3 %**), siano pari o superiori, rispettivamente a:

3,3%
(2+1,3%)

5,3%
(4+1,3%)

7,3%
(6+1,3%)

come indicato di seguito, nella specifica tabella contenente gli importi spettanti.

L'incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite - verificate per cassa - anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.

Al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate, verranno corrisposti, per ogni singola fascia, i seguenti importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum:

Incremento	3,3%	5,3%	7,3%
6°liv.ex Quadro	240,00	306,00	382,50
5°liv.ex C. Ufficio	208,00	265,20	331,50
4°liv. ex I cat.	192,00	244,80	306,00
3°liv. ex II cat.	176,00	224,40	280,50
2°liv. ex III cat.	164,00	209,10	261,38
1°liv. ex III cat.	160,00	204,00	255,00

Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell'anno 2024, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.

Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (7,3%), l'Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere all'erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (3,3% o 5,3%), ovvero non si sia verificata, **l'Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno 2025.**

In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, cioè quello previsto per la fascia 7,3%.

In caso di:	
Trapasso di Agenzia	come previsto dall'ex art. 71 CCNL comma 1. e 3. sul trapasso d'agenzia, si farà riferimento alle procedure e modalità convenute per la salvaguardia della maturazione ed erogazione del premio
Passaggio di livello /categoria nel corso del 2024	il calcolo sarà riferito al livello/categoria posseduta all'atto della corresponsione del premio
Variazione dell'orario di lavoro nel corso del 2024	il calcolo sarà pro-quota, in relazione alla percentuale di orario svolta nei singoli mesi dell'anno
Contratto di Apprendistato	il calcolo farà riferimento alla misura della retribuzione posseduta all'atto della corresponsione del premio

Ricordiamo a tutte/i che la messa a disposizione e la libera consultazione dei documenti contabili a favore dei dipendenti è condizione indispensabile per le verifiche indicate; non sono valide, pertanto, comunicazioni verbali o scritte, né rinvii a commercialisti e/o consulenti del lavoro, utilizzati al solo scopo di non applicare la normativa.

Preghiamo tutte/i gli interessati di segnalare tempestivamente eventuali casi di mancata o difforme applicazione di quanto riportato.

Roma, maggio 2025

**Le Segreterie Nazionali
First CISL - Fisac CGIL – Uilca - FNA**